



Consiglio regionale della Calabria

Settore Commissioni Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività  
Sociali, Culturali e Formative, Ambiente e Territorio

---

**Proposta di legge n. 58-XII di iniziativa dei Consiglieri S. Cirillo, P. Raso recante:  
“Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico”.**

**RELATORE: PIETRO RASO**

Il Dirigente  
f.to Avv. Dina Cristiani

Il Presidente  
f.to On. Pietro Raso

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presenza del Superbonus ha dato la possibilità ai proprietari di immobili di poter ristrutturare e migliorare il patrimonio edilizio esistente e di dare maggiore opportunità di lavoro, nonché contribuire notevolmente alla riduzione dell'inquinamento ambientale. Ciò, grazie alla riduzione dei consumi per il riscaldamento invernale ed il raffrescamento estivo.

L'Enea, nel bilancio relativo ai lavori dell'anno precedente, ha confermato un trend di lavori aventi ad oggetto il miglioramento energetico, che si traduce in migliaia di posti di lavoro.

Ad oggi, l'iter burocratico che ha come obiettivo quello di tutelare l'ambiente, costringe i cittadini calabresi a lunghe attese per l'ottenimento del nulla osta idrogeologico propedeutico ad alcuni lavori; mentre, in altre regioni la normativa è più semplice e veloce consentendo un percorso più snello nel raggiungimento dell'obiettivo di ristrutturazione di immobili ed al contempo di riduzione dell'inquinamento ambientale (cfr. Legge Regionale Valle d'Aosta art. 23 n.3 dell'11 febbraio del 2020, Regione Emilia Romagna n. 3 del 21 aprile del 1999).

Nello specifico per ristrutturare un immobile in area vincolata ai sensi del vincolo idrogeologico è necessario aspettare dai 0 giorni a 90 giorni, oltre eventuali tempi per le integrazioni anche per movimenti terra irrisori. Queste lungaggini sono da attribuirsi alla gestione degli uffici regionali sempre più oberati di lavori, a fronte del personale sempre più ridotto.

La presente proposta di legge, si pone l'obiettivo di semplificare l'iter burocratico delle aree sottoposta a vincolo ai sensi del R.D n. 3267/1923 ed ai sensi del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 (approvazione del regolamento per l'applicazione del RD 30 dicembre 1923, n. 3267) velocizzando la tempistica delle autorizzazioni individuando delle deroghe da conferire ai Comuni, in materia di vincolo idrogeologico, comunque tutelando le qualità colturali di pascolo o bosco nel rilascio del NullaOsta Idrogeologico per movimenti terra fino a 500 metri cubi in zona agricola.

La deroga del nulla osta idrogeologico, in aree urbanizzate e urbanizzabili, viene introdotta poiché il territorio ha già subito un cambio di destinazione d'uso dall'agricolo ad edificabile – urbanizzato.

Infine, la soglia di movimento terra per cui si concede la delega ai Comuni, trova spunto nella normatività in vigore poiché ritenuta di modesta entità e, che nella maggior parte dei casi coincide con gli scavi finalizzati alla realizzazione di una villa o di un piccolo fabbricato.

La documentazione da fornire ai Comuni per il rilascio dell'autorizzazione N.O. è quella contenuta nelle Prescrizioni di Massima Polizia Forestale.

Inoltre, l'inserimento di una procedura per la sanatoria per abusi irrilevanti che abbiano le caratteristiche di sanabilità rispetto alle previsioni della presente legge, consentirebbe al singolo privato di richiedere "ora per allora" autorizzazione in sanatoria per movimentazione di terreno in aree sottoposte a vincolo idrogeologico a condizione che l'opera da sanare non risulti lesiva per l'assetto del territorio.

Per quanto concerne la delega ai comuni per l'autorizzazione al taglio di piante forestali per uso familiare, si rende auspicabile per far sì che le stesse amministrazioni comunali abbiano maggiore conoscenza delle realtà territoriali presenti nelle aree collinari e montane, e per velocizzare l'iter autorizzativo.

Anche in questo caso la documentazione da fornire ai Comuni per il rilascio dell'autorizzazione N.O. è quella contenuta nelle Prescrizioni di Massima Polizia Forestale.

L'obiettivo della proposta di legge è quello di tutelare l'ambiente seppur nell'ottica della semplificazione e nel contenimento della tempistica autorizzativa.

## RELAZIONE FINANZIARIA

Dall'attuazione della presente legge non deriva alcun onere finanziario a carico della Regione poiché si creano delle deroghe con una riduzione del lavoro, abbattendo il lavoro degli uffici regionali trasferendolo in parte alle Amministrazioni Comunali, senza ulteriore aggravio di lavoro o tempo.

Si specifica che i Comuni potranno richiedere gli oneri istruttori per lo svolgimento delle attività delegate e, ove nel caso, il maggior carico di lavoro a carico degli stessi Comuni sarà di esigua entità.

**Tab. 1 Oneri finanziari:**

| <b>Articolo</b> | <b>Descrizione</b>                               | <b>Oneri</b> |
|-----------------|--|--------------|
| 1               | Prevede l'oggetto e la finalità                  | 0            |
| 2               | Prevede la deroga                                | 0            |
| 3               | Disciplina la delega ai Comuni                   | 0            |
| 4               | Sanatoria  | 0            |
| 5               | Norma transitoria                                | 0            |
| 6               | Reca la clausola di invarianza finanziaria       | 0            |
| 7               | Reca l'entrata in vigore anticipata della legge. | 0            |

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

### **Copertura finanziaria**

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare e prevedere la relativa copertura finanziaria.

La proposta di legge non ha impatti sulla struttura organizzativa regionale.

**Tab. 2. Copertura finanziaria**

| <b>Programma/Capitolo</b> | <b>Anno 2022</b> | <b>Anno 2023</b> | <b>Anno 2024</b> |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           | //               | //               | //               |
| <b>Totale</b>             | //               | //               | //               |

## Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico

### Art. 1

#### Oggetto e finalità

1. La presente legge ha come oggetto il rilascio dell'autorizzazione prevista dagli articoli 7 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico che non costituiscano bosco ai sensi della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45 (Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale), per le opere di modesta entità che comportano limitati movimenti di terreno, delegando ai Comuni il rilascio di alcune tipologie di autorizzazione.

### Art. 2

#### Interventi non soggetti ad autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico

1. Non sono soggetti all'autorizzazione prevista dagli articoli 7 e seguenti del regio decreto n. 3267/1923 gli interventi da eseguire in aree che rientrano negli strumenti urbanistici come aree urbanizzate o urbanizzabili purché non costituenti bosco ai sensi della legge regionale n. 45/2012.
2. L'autorizzazione non è richiesta nelle zone soggette a vincolo idrogeologico per i seguenti interventi che non comportano mutamento di destinazione d'uso del suolo:
  - a) ristrutturazioni di immobili o strutture esistenti;
  - b) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  - c) lavori di edilizia libera;
  - d) lavori "privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" di cui all'Elenco "C" dell'Allegato 3 del regolamento regionale 4 gennaio 2021, n. 1 (Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica).

### Art. 3

#### Deleghe ai Comuni

1. Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative relative al rilascio di autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico di cui al regio decreto n. 3267/1923, per interventi e attività che comportino in aree agricole non boscate movimenti terra non superiori a 500 metri cubi. La documentazione da allegare è quella prevista nelle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale (Norme regionali di salvaguardia-Vincolo idrogeologico e tagli boschivi) redatte dal dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione e nel relativo regolamento regionale.
2. Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative relative al rilascio di autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico di cui al regio decreto n. 3267/1923 e della legge regionale n. 45/2012, dei piani di taglio di piante forestali ad uso familiare, secondo le indicazioni, le modalità

e la documentazione previste nelle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale di cui al comma 1 e nel relativo regolamento regionale.

#### Art. 4

##### Sanatoria di abusi edilizi minori in aree di cui all'articolo 1

1. Le opere realizzate sulle aree sottoposte a vincolo idrogeologico di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, purché non costituenti bosco ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della l.r. 45/2012, in assenza della prescritta autorizzazione, possono ottenere autorizzazione in sanatoria purché le opere siano conformi e ricadenti negli ambiti previsti dalla presente legge.
2. Il nulla osta in sanatoria può essere concesso, da parte della competente struttura regionale, a condizione che le opere realizzate siano conformi alle norme vigenti, in materia di vincolo idrogeologico, al momento dell'abuso e alle norme vigenti alla data della richiesta.
3. Il rilascio del nulla osta di cui al comma 2 comporta il pagamento da parte del soggetto proponente di una quota fissa pari a 500,00 euro e una quota variabile pari a 10,00 euro per ogni metro cubo di movimento terra effettuato.

#### Art. 5

##### Norma transitoria

1. La presente legge si applica anche ai procedimenti in corso di valutazione, per i quali la documentazione viene trasmessa dall'amministrazione regionale ai Comuni. La corrispondenza avviene a mezzo PEC e le somme versate rimangono in capo alla Regione per l'attività svolta.

#### Art. 6

##### Clausola d'invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

#### Art. 7

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.